

Modifica del ...

Il Consiglio nazionale,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 agosto 2010¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 2010²,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003³ è modificato come segue:

Art. 10 n. 12

La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

12. *Abrogato*

Art. 15 cpv. 1 lett. a e cpv. 3

¹ I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici:

- a. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;

³ Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due commissioni di cui all'articolo 10.

II

La presente modifica entra in vigore il 5 dicembre 2011.

¹ FF 2010 5241

² FF 2010 5247

³ RS 171.13

⁴ RS 161.1

